

Procedure fallimentari semplificate

Decreto banche oggi all'esame del Cdm: rimborsi agli obbligazionisti e misure per il credito

Rossella Bocciarelli
Giovanni Negri

Potrebbe arrivare quest'oggi, all'interno del decreto banche al quale ancora ieri sera i tecnici apportavano limature e ritocchi, il debutto, anche nell'ordinamento italiano, del cosiddetto "pegno non possessorio". È un istituto che consente ai creditori di avere una garanzia sui beni mobili del debitore, come i macchinari, e magari anche sulle quote di controllo delle società. Il nuovo decreto banche che questo pomeriggio alle 18 approda al Consiglio dei ministri dopo i rinvii delle ultime settimane, come si sa, è finalizzato a irrobustire la fiducia dei risparmiatori e a rafforzare la stabilità del sistema creditizio sul quale continuano a gravare come eredità di otto anni di crisi 210 miliardi di sofferenze lorde (87 al netto delle svalutazioni già apportate). Per questo, l'impianto del provvedimento poggia su due pilastri: da un lato si vuole intervenire in materia di diritto fallimentare per sveltire il recupero dei crediti delle banche verso le imprese (ma il nuovo equilibrio nei rapporti fra creditori e debitori riguarderà, com'è ovvio, anche le imprese che si trovano a essere nella posizione di chi fa credito) accorciando in modo netto i tempi oggi ancora troppo lunghi allineando l'Italia alle best practices internazionali. Dall'altro, s'intende disciplinare il "risarcimento" degli obbligazionisti subordinati delle quattro banche andate in default e poi messe in risoluzione - Banca Marche, Carichieti, Carife e Banca Etruria. I due terzi di questi bondholders, che sono 10.559, potrebbero ottenere «automaticamente» un indennizzo relativo ai risparmi persi, mentre tutti gli altri dovranno rivolgersi all'Anac che gestirà le procedure di arbitrato. Il discrimine sarebbe la data in cui sono state sottoscritte le obbligazioni subordinate: il 1° agosto 2013. Le risorse del fondo per garantire l'offerta di un ristoro

dovrebbero passare dai 100 milioni stanziati nella legge di stabilità a circa 300 milioni. Ma il condizionale è d'obbligo perché su ammontare e metodologia di calcolo si è discusso fino all'ultimo. Dal ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan è arrivata, in ogni caso, la conferma dell'inserimento nel decreto legge anche di misure di natura fallimentare. Il riferimento del ministro è a modifiche alla Legge fallimentare, per esempio l'attribuzione agli organi di controllo societari della titolarità della richiesta di fallimento o della facoltà di sollecitare gli amministratori a intervenire, anche attraverso le procedure concorsuali, per porre rimedio alle situazioni di maggiore difficoltà aziendale. Ma si intendono definire anche a disposizioni per accelerare il recupero dei crediti, come quella di cui si accennava, ovvero l'istituzione di una figura inedita per il nostro ordinamento come il pegno non possessorio. Possibile, poi, l'inserimento di norme sulla provvisoria esecutività dei decreti ingiuntivi, sui pignoramenti presso terzi, sulle finestre temporali per il concordato in bianco, sull'inefficacia delle ipoteche giudiziali. In una prospettiva di maggiore allargamento del perimetro dell'intervento, ma su questo sarà il Consiglio dei ministri a decidere, in scaletta potrebbero entrare anche forme di alleggerimento dei vincoli antiusura, su controllo giudiziale, per favorire l'afflusso di finanza all'impresa in difficoltà.

Un'ultima parte del decreto potrebbe poi essere concentrata su alcune misure urgenti per la procedura civile e l'organizzazione giudiziarie. Nel primo filone l'obbligatorietà del rito sommario di cognizione per le cause di competenza del giudice unico e le forme di sanzione per chi agisce o resiste in giudizio con malafede. Nel secondo, l'estensione delle competenze del tribunale delle imprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


I possibili contenuti



INDENNIZZI

Lo spartiacque di agosto 2013

Dovrebbe essere agosto 2013 lo spartiacque temporale per i criteri di ristoro agli obbligazionisti subordinati delle quattro banche in risoluzione. Per chi ha sottoscritto i bond prima di questa data (che segna il debutto della direttiva Ue sulla «condivisione degli oneri») l'indennizzo dovrebbe scattare automaticamente senza passare per gli arbitrati



LA PLATEA

Automatismi in due casi su tre


Prendendo a riferimento la data di agosto 2013 i primi dati dicono che tra il 2005 e il 2012 sono stati emesse dalle quattro banche in risoluzione 228 milioni di obbligazioni subordinate su un totale 330 milioni di bond il cui valore è stato azzerato. Dunque in questo scenario gli indennizzi potrebbero essere automatici in due casi su tre



I PARAMETRI

I possibili paletti


Potrebbero esserci limiti ben precisi di reddito personale e patrimonio investito per il diritto all'indennizzo integrale. Al di sopra dei tetti fissati per gli altri obbligazionisti i rimborsi non saranno totali mentre per coloro che hanno acquisito le obbligazioni dopo il primo agosto 2013 ci sarebbe solo l'arbitrato anche se il reddito personale è basso



IL FONDO

Risorse a 250-280 milioni

Dovrebbero aumentare le risorse inizialmente previste dalla legge di Stabilità per il ristoro degli obbligazionisti subordinati. Dai 100 milioni iniziali il Fondo finalizzato ai rimborsi dovrebbe salire a 250-280 milioni di euro, sempre con fondi a carico del settore bancario che ha già dovuto provvedere all'esborso di 1,8 miliardi per la risoluzione delle quattro banche



PEGNO NON POSSESSORIO

Rafforzamento del credito


Nel decreto legge oggi all'esame del Cdm potrebbe debuttare l'istituto del pegno non possessorio, inedito per il nostro ordinamento. È una forma di rafforzamento del credito concesso per l'attività d'impresa. La garanzia può essere su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, con l'esclusione di quelli registrati (auto e navi, per esempio)



I MECCANISMI

Vendita o affitto dei beni

Al momento dell'escussione del pegno non possessorio, il creditore può procedere tra l'altro alla vendita dei beni oggetto del pegno o alla loro locazione imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito, all'appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita se previsto dal contratto



FALLIMENTO

La titolarità della richiesta

Per quanto riguarda l'emersione della crisi, nella legge fallimentare potrebbe essere attribuita la titolarità dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento anche al collegio sindacale, al revisore legale oppure alla società di revisione, al consiglio di sorveglianza e, infine, anche al comitato per il controllo sulla gestione



IL SOLLECITO

Il ruolo degli organi di controllo

Potrebbe essere inserita anche una nuova disposizione: con perdite «di non modesta entità per più di un esercizio», o quando la società versi «in condizione di crisi finanziaria», gli organi di controllo sono tenuti a sollecitare l'amministratore ad assumere iniziative per rimediare alla crisi, e, se necessario, ad adottare misure per la regolazione concorsuale della crisi